Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Sabato, 4 ottobre** — **Numero 236**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Camera dei deputati: *Avviso di concorso.*

Leggi e decreti

Regio decreto-legge *n. 1764 che eleva sino ad annue L. 500 l'assegno che si corrisponde dall'Amministrazione del Fondo per il culto agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie.*
Regio decreto-legge *n. 1765 relativo al passaggio a carico del Ministero degli affari esteri della spesa per un posto di ministro plenipotenziario di 1ª classe sinora a carico del bilancio delle colonie ed alla soppressione di un posto di ministro plenipotenziario di 2ª classe nel ruolo diplomatico.*
Regio decreto-legge *n. 1708 relativo al conferimento di un premio annuo all'autore della migliore produzione drammatica.*
Regio decreto *n. 1740 relativo alla concessione di compensi speciali ai componenti la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra.*
Regio decreto *n. 1758 che proroga il termine fissato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione dei progetti relativi alla costruzione di edifici scolastici.*
Regio decreto *n. 1771 che abroga la deroga espressa nella prima parte dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1083, alla disposizione dell'art. 2 del decreto medesimo circa la risoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti pendenti davanti i tribunali militari.*
Regi decreti *nn. 1507, 1508, 1509, 1510, 1690, 1695, 1696, 1729, 1731, 1732, 1733, 1746 e 1748 riflettenti: Applicazione di tassa di soggiorno, erezione in ente morale, fondazione di borsa di studio, modificazione di statuto, rettifica di contributo scolastico, approvazione di statuto.*
Relazione e Regio decreto *per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Università agraria di Montalto di Castro (Roma).*
Decreto Ministeriale *che detta norme per le controversie ed i reclami relativi alla concessione delle polizze gratuite.*
Decreto ministeriale: *Compenso da corrispondersi dallo zuccherificio d'Avezzano ai propri coltivatori pel trasporto chilometrico delle barbabietole.*
Commissione delle prede: *Ordinanze per la chiusura della istruttoria concernente il giudizio per la legittimazione della cattura delle navi di bandiera austro-ungarica* Dan, Maria Racich, Daksa *e* Olga.
Commissariato generale civile per la Venezia Giulia: *Comunicato.*
Ministero pei trasporti marittimi e ferroviari: *Comunicato.*

Disposizioni diverse

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi* — **Ministero delle finanze**: *Disposizioni nel personale dipendente — Concorsi.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* **— Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per titoli e per esame a tre posti di stenografo, con lo stipendio annuo di L. 4500 (minimo) da elevarsi a L. 7500 (massimo) mediante sei aumenti triennali di L. 500 ognuno, oltre una indennità di L. 10 per seduta da considerarsi come parte integrante dello stipendio. Saranno anche corrisposte l'indennità di residenza nella misura e con le norme previste dalla legge 3 luglio 1902, n. 248, e l'indennità temporanea mensile di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Il regolamento interno, ostensibile presso l'Ufficio di segreteria, dà le norme per lo stato economico e giuridico dei funzionari della Camera dei deputati.

I concorrenti dovranno presentare, insieme con la domanda, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età non superiore a 35 anni al 10 novembre 1919 e certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva;

c) certificato penale e certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio: entrambi di data non anteriore a quella del presente avviso;

d) diploma di laurea, conseguito in un Istituto superiore e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

e) attestato medico di sana e robusta costituzione, debitamente autenticato, di data posteriore a quella del presente avviso.

I candidati saranno sottoposti anche ad una visita medica di un sanitario di fiducia della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti, forniti di titoli stenografici migliori, ad esami pratici dai quali risulti abilità nella stenografia (Sistema *Gabelsberger*), nonchè rapidità e chiarezza nella razionale correzione della trascrizione del proprio stenoscritto.

Essi saranno inoltre chiamati ad una prova orale o scritta nella storia moderna, nel diritto costituzionale e nell'economia politica.

Sarà in facoltà dei concorrenti di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti ad una prova di dattilografia e a prove scritte in una o più delle tre lingue: francese, inglese e tedesca. Del risultato di queste prove sarà tenuto conto nella valutazione complessiva del merito.

Le domande saranno indirizzate al segretario generale della Camera in modo che gli pervengano entro le ore 20 del 10 novembre 1919. Delle domande che, per qualsiasi ragione, pervenissero dopo l'ora e il giorno stabiliti, non sarà tenuto conto.

Roma, 1° ottobre 1919.

Il segretario generale: *C. Montalcini.*

LEGGI E DECRETI

Il numero 1764 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1919 sarà elevato fino a L. 500 annue l'assegno che si corrisponde dall'Amministrazione del Fondo per il culto nei casi previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie, aventi un reddito beneficiario non eccedente le annue L. 900 nette fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191.

Art. 2.

Agli effetti della concessione dell'assegno di cui all'articolo precedente, sarà computato fino alla concorrenza di 500 lire e con le modalità stabilite nell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, l'importo dei preesistenti assegni già erariali e di quelli per indennità di decime che fossero a carico del bilancio del Fondo per il culto.

Art. 3.

Nel caso in cui agli economi spirituali contemplati dall'art. 1 di questo decreto sia dovuto anche un assegno per le spese di culto, ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191 e del quarto comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, sarà tenuto conto degli aumenti concessi ai parroci per tale titolo dal 2° comma dell'art. 1 dei decreti-legge 17 marzo 1918, n. 396 e 6 luglio 1919, n. 1156.

Art. 4.

La esenzione da qualsiasi imposta e tassa accordata dall'ultimo capoverso della legge 30 dicembre 1900, n. 454, si estende all'aumento disposto col presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1765 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, e la tabella allegata al Nostro decreto 2 gennaio 1918, n. 44;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1914, n. 66, col quale, per le speciali esigenze dell'Amministrazione centrale delle colonie, nel ruolo organico del personale diplomatico di cui alla tabella *A*) annessa alla legge 18 luglio 1911, n. 762, venne aumentato un posto di ministro plenipotenziario di 2ª classe a carico del bilancio del Ministero delle colonie;
Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1917, n. 144, col quale il predetto posto venne convertito in uno di ministro plenipotenziario di 1ª classe;
Ritenuto che per un nuovo assetto dato al personale direttivo dell'Amministrazione centrale delle colonie, più non occorre l'opera di un ministro plenipotenziario;
Considerato che occorre aumentare un posto di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, cui vengano conferite credenziali di ambasciatore, per la elevazione ad Ambasciata della R. Legazione in Rio de Janeiro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le colonie e per gli affari esteri, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° giugno 1919 il posto di ministro plenipotenziario di 1ª classe, istituito col decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 144 a carico del bilancio del Ministero delle colonie, nel ruolo organico del personale diplomatico, di cui nella tabella *A*) annessa alla legge 18 luglio 1911, n. 762, passa a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Con la stessa decorrenza, nella predetta tabella è soppresso un posto di ministro plenipotenziario di 2ª classe.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI — ROSSI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1708 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo unico del decreto 15 marzo 1860 del Governo provvisorio della Toscana, relativo ai premi per l'arte drammatica, è sostituito il seguente:

« È stabilito un premio annuo di lire seimila da conferirsi dal ministro dell'istruzione pubblica all'autore della migliore produzione drammatica rappresentata in Italia nel corso dell'anno ».

Art. 2.

Una Commissione di sette membri viene scelta ogni

anno dal ministro dell'istruzione pubblica tra i più chiari ed autorevoli drammaturghi, critici e cultori di arte drammatica, per prendere in esame, tra il 1° luglio e il 31 ottobre, le opere drammatiche di maggior pregio che siano state rappresentate nei teatri del Regno, tra il 1° luglio e il 30 giugno precedente, e dare un parere sull'assegnazione del premio.

Art. 3.

Il ministro, visto il parere della Commissione, decide con suo decreto, da inserirsi sulla *Gazzetta ufficiale*, l'assegnazione del premio.

Art. 4.

Lo stanziamento del cap. 89, art. 3, del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1919-1920 e del corrispondente capitolo ed articolo dei bilanci successivi, è aumentato da L. 3000 a L. 6000.

Art. 5.

Se per qualsiasi ragione il premio non viene assegnato, la somma corrispondente è riportata in aggiunta a quella stanziata nel bilancio per l'esercizio seguente. Ciò non oltre il terzo esercizio finanziario.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1740 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n 1314;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina, dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro, quale presidente del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, e per esso al presidente della Giunta esecutiva del Comitato medesimo di concedere per una volta tanto e nella misura che riterrà opportuna, entro il limite complessivo di lire 150.000, compensi speciali ai componenti la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, nonchè a tutto il personale di cui agli articoli 1° e 4° del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, ed a quello addetto al Comitato interministeriale in deroga alle norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — DE VITO — PANTANO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1758 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, relativo alla assegnazione di L. 25.000.000 da concedersi a titolo di sussidio per la costruzione di edifici scolastici e alla concessione di mutui a tasso di favore;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 987, col quale fu prorogato al 31 agosto c. m. il termine stabilito dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione dei relativi progetti agli uffici scolastici provinciali;

Riconosciuta la necessità di prorogare ancora il suddetto termine;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione agli Uffici scolastici provinciali dei progetti relativi alla costruzione di edificî scolastici è prorogato al 31 dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1771 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e culti e per la guerra, di concerto con il ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto

cessa di aver vigore la deroga espressa nella prima parte dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1083, alla disposizione dell'art. 2 del medesimo decreto.

Nei procedimenti che passano, a termini del presente decreto, all'autorità giudiziaria ordinaria, resta ferma la validità originaria degli atti di istruzione compiuti dall'autorità giudiziaria militare, eccezione fatta per l'atto di accusa e la richiesta e la sentenza o ordinanza di rinvio a giudizio.

Nei procedimenti stessi spetta all'autorità giudiziaria ordinaria di provvedere alla chiusura dell'istruzione secondo le norme contenute nel libro I, titolo II, capo IX e nel libro I titolo III del Codice di procedura penale comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1507. **Regio Decreto 31 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Acqui (Alessandria) ad applicare la tassa di soggiorno, ai sensi della legge 11 dicembre 1910, numero 863, approvandosi il relativo regolamento, deliberato dal Consiglio comunale il 15 marzo 1919.

N. 1508. **Regio Decreto 10 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio, l'Istituto San Filippo Neri per la prima infanzia, con sede in Portogruaro (Venezia), è eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1509. **Regio Decreto 10 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio, l'Opera pia Savarino di Rosolini è eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1510 **Regio Decreto 10 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la pia fondazione Vincenzo Maresca, con sede nel comune di Napoli, è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico della fondazione stessa.

N. 1690. **Regio decreto 2 settembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, la « Fondazione Mario Moreno » in Castenaso (Bologna) per il conferimento di una borsa di studio a favore di orfano di guerra, o, in mancanza di questo, a qualche altro studente bisognoso (nato e domiciliato nel Comune, o che vi abbia conseguito il domicilio di soccorso); che abbia compiuto il corso elementare distinguendosi per profitto e buona condotta, e che sia avviato ad una scuola professionale od artigiana od agricola, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1695. **Regio decreto 15 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Isernia (Campobasso).

N. 1696. **Decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvata una modificazione allo statuto del Monte di pietà « Affatati » di Monopoli (Bari).

N. 1729. **Regio decreto 7 settembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il « Pio ricovero Prospero Verani » in Fiorenzola di Arda (Piacenza), viene eretto in ente morale, sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1731. **Regio decreto 10 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato il testo unico dello statuto del Monte pensioni degli impiegati del comune di Suzzara (Mantova).

N. 1732. **Regio decreto 4 settembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Pozzomaggiore (Sassari), viene eretto in ente morale, sotto un'amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1733. **Regio Decreto 4 settembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente dal Consiglio dei ministri, il legato Campo, viene eretto in ente morale e concentrato nella Congregazione di carità di Marsala (Trapani).

N. 1746. **Regio Decreto 7 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene rettificata la decorrenza del decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919, n. 203, relativo al contributo scolastico dovuto dal comune di Alice Castello (Novara), nel senso che deve intendersi dal 1° ottobre 1918, e non dal 1° ottobre 1917.

N. 1748. **Regio Decreto 11 settembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica vengono modificati gli articoli 6, 10 e 22 dello statuto della fondazione Pezzullo, approvato con R. decreto 9 marzo 1913, n. 364, nel senso di dare ai mutilati e invalidi di guerra titolo di preferenza, a parità di ogni altra condizione, nell'aggiudicazione delle borse della fondazione stessa.

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura a **S. M. il Re**, ***in udienza del 14 settembre 1919, sul decreto*** *che scioglie l'Università agraria di Montalto di Castro (Roma).*

SIRE!

Nell'amministrazione dell'Università agraria di Montalto di Castro si sono verificati gravi inconvenienti che impediscono all'ente di compiere la normale sua funzione.

Per dissidi sorti tra gli amministratori e per le dimissioni di vari consiglieri, l'amministrazione dell'Ente si è concentrata nelle mani del presidente e di un solo membro del Consiglio, i quali non sono in grado di svolgere quell'opera imparziale, solerte e proficua reclamata dagl'interessi dell'Ente, dall'importanza degli affari in corso, e dai bisogni degli utenti.

Per eliminare siffatti inconvenienti e rendere possibile il funzio-

namento regolare dell'Ente, ritengo necessario, accogliendo la proposta del prefetto di Roma, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un R. commissario straordinario, ed all'uopo mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto col quale si provvede nei sensi suespressi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la relazione del ministro per l'agricoltura, con la quale su conforme parere del prefetto, si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Università agraria di Montalto di Castro, in provincia di Roma, e la conseguente nomina di un R. commissario per la temporanea gestione ed il riordinamento dell'Ente;

Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148);

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, ed il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Montalto di Castro, in provincia di Roma, ed è nominato R. commissario per la temporanea gestione ed il riordinamento dell'Ente il prof. Ernesto Veronesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con i ministri dell'industria, commercio e lavoro, della guerra, della marina, delle finanze, per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, e delle Colonie;

Visto l'art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, numero 1953;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 15 gennaio 1919,

Decreta:

Art. 1.

Le controversie ed i reclami relativi alla concessione delle polizze gratuite, di cui nei su richiamati decreti, saranno proposti e giudicati secondo le norme che seguono.

Art. 2.

La Commissione speciale all'uopo istituita è convocata dal presidente di essa ogni volta che questi lo creda opportuno.

Art. 3.

Il segretario redigerà il processo verbale delle sedute al quale sarà apposto il visto del presidente.

Art. 4.

La Commissione è legalmente costituita con l'intervento di almeno tre membri oltre il segretario, il quale avrà voto consultivo.

Art. 5.

Nelle deliberazioni della Commissione, in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente. Esse saranno succintamente motivate da un membro della Commissione delegata dal presidente e sottoscritto dai votanti e dal segretario.

Art. 6.

Ciascun richiedente la concessione della polizza potrà proporre reclamo alla Commissione nel termine di sei mesi dalla comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contro il provvedimento dell'Istituto di rigetto della domanda ovvero contro la interpretazione del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, numero 1953, da parte dell'Istituto che sia difforme da quella sulla quale è fondata la domanda.

Art. 7.

Il reclamo sarà diretto alla Commissione e spedito in lettera raccomandata al segretario della Commissione stessa, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni in Roma (Servizio polizze combattenti) al quale verrà immediatamente comunicato per le eventuali sue osservazioni da darsi non oltre il termine di 30 giorni.

Art. 8.

Il presidente, dopo la presentazione delle osservazioni o trascorso il termine di cui nell'articolo precedente, nominerà il relatore e fisserà il giorno per la trattazione del reclamo, senza intervento degli interessati.

L'intervento personale o per rappresentanza delle parti sarà ammesso quando la controversia relativa alla concessione della polizza verta fra più persone che pretendono di avervi diritto.

Art. 9.

Del diritto a reclamare nel termine di sei mesi, sarà fatta menzione nella comunicazione all'interessato del provvedimento ovvero della dichiarazione dell'Istituto di cui nel precedente art. 6.

Art. 10.

Il presidente od il relatore avrà la facoltà di istruire i reclami e potrà rivolgersi per chiarimenti e informazioni a qualunque pubblica autorità.

Roma, 25 agosto 1919.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: FERRARIS.
Il ministro della guerra: ALBRICCI.
Il ministro della marina: SECHI.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.
Il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra: DA COMO.
Il ministro delle colonie: ROSSI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visti i decreti Luogotenenziali 10 maggio 1917, n. 788 e 14 febbraio 1918, n. 147;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio, pubblicato nel n. 188 della *Gazzetta ufficiale* del Regno, anno 1919, col quale veniva stabilito di fissare entro il mese di settembre 1919, il compenso chilometrico per le barbabietole destinate allo zuccherificio di Avezzano;

Constatate le eccezionali condizioni di tempo e di luogo in cui si svolgono i trasporti delle barbabietole al Fucino;

Tenuto presente che nella campagna 1918 fu corrisposto ai bieticultori fucensi uno speciale compenso di trasporto, nella stessa misura di cui in appresso;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1919, lo zuccherificio di Avezzano corrisponderà ai propri coltivatori un compenso di trasporto ragguagliato a 30 centesimi per chilometro e quintale di barbabietole trasportate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 settembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nell'udienza odierna nel procedimento concernente la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Dan*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede del 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento promosso dal commissario del Governo con richiesta 2 luglio 1919 per accertare se il piroscafo *Dan* (G. Ulloa), appartenga in tutto o in parte ad individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio dell'impero austro-ungarico.

Roma, 30 settembre 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nell'udienza odierna nel procedimento concernente la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Maria Racich*:

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo:

Ordina:

La chiusura dell'istruttoria del procedimento promosso dal commissario del Governo con richiesta 2 luglio 1919 per accertare se il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Maria Racich* (Goffredo Mameli) appartenga in tutto o in parte a individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico.

Roma, 30 settembre 1919

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nella udienza odierna nel procedimento concernente la nave di bandiera austro-ungarica denominato *Daksa* (Monte Rosa);

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento concernente la nave di bandiera austro-ungarica *Daksa* (Monte Rosa) per gli accertamenti per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Roma, 30 settembre 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nella udienza odierna relativa al procedimento concernente il piroscafo austro-ungarico denominato *Olga*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno di questa Commissione 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento promosso dal commissario del Governo con richiesta 25 maggio ultimo per accertare se la nave confiscata *Olga* appartenga ad individui di nazionalità italiana originari di regioni già soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico.

Roma, 30 settembre 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1553, relativo al diritto di monopolio sulle lampadine elettriche, sono estese al territorio occupato della Venezia Giulia.

Art. 2.

Il territorio della Venezia Giulia sarà considerato alla stessa stregua di quello del Regno per quanto riguarda la competenza del ministro delle finanze e del direttore generale dei monopoli commerciali nei casi previsti dal R. decreto di cui all'articolo precedente.

Trieste, 9 settembre 1919.

Il commissario generale: CIUFFELLI.

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Comunicato.

Su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, con decreto Reale 2 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre corrente, il gr. uff. Silvio Belleni, vice ammiraglio nella R. N., è stato incaricato di reggere, a decorrere dal 1° settembre 1919, la Direzione generale della marina mercantile.

Su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, con decreti Reali in data 14 settembre 1919, registrati alla Corte dei conti il 4 ottobre corrente, i signori comm. Pietri ing. Giovanni Giuseppe, capo divisione delle ferrovie dello Stato, gr. uff. Gullini ing. Arrigo, capo servizio delle ferrovie dello Stato, comm. Girardi Giacomo ed il comm. Pruneri ing. Giorgio, maggior generale del genio navale, sono stati rispettivamente incaricati di reggere il « Segretariato generale presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari », la « Direzione generale per l'esercizio della navigazione », la « Direzione generale per i combustibili », e la « Direzione generale per la ricostituzione del naviglio ».

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 3 ottobre 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86.40	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93 74	—

Corso medio dei cambi

del giorno 3 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 116,50 — Londra 41,43 — Svizzera 176,95 — New York 9,81 — Oro 164,26

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 29 giugno 1919:

Staiano Federico, agente di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi due a decorrere dal 16 luglio 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 6 luglio 1919:

La Rocca Antonio, agente superiore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa, per infermità, per la durata di altri sei mesi a decorrere dal 1° luglio stesso.

Con R. decreto del 10 luglio 1919:

Rizzo Stefano, applicato di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi quattro a decorreee dal 1° luglio stesso.

CONCORSI

ENTE NAZIONALE DEI COMMERCIANTI per l'istruzione degli orfani di guerra in Roma

(Via Gregoriana, n. 12)

(Decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1194)

Concorso a 100 borse di studio.

Con deliberazione del Comitato amministrativo dell'Ente, il termine fissato dall'avviso di concorso pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del giorno 8 settembre 1919, n. 214, è prorogato a tutto il 15 ottobre 1919. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di cui all'avviso suddetto.

Il presidente: *A. Vita.*

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1579;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879, che stabilisce in numero di 36 i posti di ruolo dei delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici;

Visto il testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici 23 agosto 1917, n. 1474, e il regolamento relativo;

Considerato che si sono resi vacanti due posti nella terza delle classi stabilite nel predetto decreto;

Decreta:

È aperto tra i laureati in scienze agrarie, in scienze naturali e i licenziati del corso superiore delle RR. scuole speciali di viticoltura ed enologia un concorso per titoli e per esami a due posti di terza classe di delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici, con lo stipendio annuo di L. 3000, oltre gli aumenti stabiliti con provvedimenti legislativi posteriori al decreto 20 giugno 1918, n. 879.

Gli esami saranno scritti e orali, e comprenderanno pure la prova di una conferenza pubblica, oltre ad una prova pratica.

Essi verteranno sulle seguenti materie: viticoltura, enologia, chimica agraria, entomologia agraria, patologia vegetale, legislazione speciale sulla fillossera e sulle malattie delle piante.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 2, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 30 novembre 1919, dovranno contenere la indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) lo stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) diploma originale od in copia autentica della laurea in scienze agrarie, o in scienze naturali, ovvero diploma originale del corso superiore di una R. scuola speciale di viticoltura ed enologia, col prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute;

l) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica dei candidati. Ai titoli ed ai documenti deve essere allegato a parte un preciso elenco di essi.

Sono dispensati dalla presentazione dei titoli indicati con le lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono conformarsi alla prescrizione della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, devono avere la data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio e senza interruzione in servizio presso uno dei Consorzi antifillosserici legalmente costituiti.

I concorrenti riceveranno, in tempo debito, avviso circa il giorno e l'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma.

A parità di merito saranno preferi i coloro che siano invalidi e orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, purchè idonei all'ufficio cui aspirano, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Ai delegati tecnici di nuova nomina saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 23 settembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1579;

Visto il ruolo organico degli ispettori per le malattie delle piante approvato con la legge 26 giugno 1913, n. 888, recante provvedimenti intesi a prevenire e combattere le malattie delle piante;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Decreta:

È aperto il concorso a cinque posti di ispettore aggiunto per le malattie delle piante con lo stipendio annuo di L. 3500, oltre gli aumenti e le indennità accordati agli impiegati con provvedimenti posteriori alla legge 26 giugno 1913, n. 888.

Il concorso è per titoli e per esami.

Le prove di esame saranno scritte ed orali, e verteranno, a scelta del concorrente, sulla entomologia agraria, ovvero sulla patologia vegetale e saranno completate da una prova pratica rispettivamente di entomologia agraria, ovvero di patologia vegetale.

Gli esami si terranno in Roma, in epoca da stabilirsi, di cui i concorrenti riceveranno avviso in tempo debito.

Dei cinque posti messi a concorso, due saranno conferiti ai concorrenti idonei che si siano dedicati di preferenza agli studi di entomologia agraria; due a coloro che abbiano atteso di preferenza agli studi di patologia vegetale; il quinto al concorrente idoneo che si sia dedicato a studi riguardanti i batteri parassiti degli animali.

Qualora manchi la designazione per la nomina dell'ispettore di una delle tre categorie indicate, è in facoltà del ministro di agricoltura di coprire il posto disponibile con uno dei concorrenti idonei delle altre categorie, secondo l'ordine di graduatoria.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano mutilati o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento purchè siano idonei all'Ufficio cui aspirano oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) non oltre il 30 novembre 1919 e dovranno

contenere la indicazione della dimora del concorrente e i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco o dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità rilasciato dal tribunale del circondario di origine;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di avere adempiuto all'obbligo della leva militare;

h) diploma originale o in copia autentica di laurea in scienze naturali od agrarie e i titoli, i documenti e le pubblicazioni che dimostrino la loro speciale competenza ad adempiere alle funzioni inerenti al posto al quale il concorrente aspira;

k) certificato di avere prestato servizio o di avere lavorato quale praticante, per almeno due anni, presso un Istituto di entomologia agraria, o di patologia vegetale, o presso un Osservatorio regionale di fitopatologia.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debbono essere vidimati dalle autorità politica e giudiziaria.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano in servizio continuativo almeno da tre anni nelle Amministrazioni dello Stato.

Agli ispettori di nuova nomima saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

I concorrenti nella loro domanda dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare quelle residenze che il Ministero, nell'interesse del servizio, riterrà opportuno di stabilire volta per volta.

Roma, 23 settembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Il trenino militare Porto Corsini-Ravenna. — Gli utili netti ricavati durante il decorso agosto dall'esercizio del trenino militare Porto Corsini-Ravenna, esercito dalla marina, sono stati, per un totale di lire settemila, così ripartiti:

Alla Congregazione di carità di Ravenna L. 4000.

All'Ospizio marino comunale di Porto Corsini L. 2000.

All'Associazione pro-mutilati, sezione di Ravenna L. 1000.

Munificenza. — Nelle disposizioni testamentarie del fu cav. Luigi Pereno, consigliere della Camera di commercio di Genova, sono elargite 500,000 lire per l'istituzione di due borse annuali a favore di due studenti italiani di detta scuola che riportino i migliori punti nella licenza.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 2. — Il primo ministro Lloyd George ha avuto una conversazione con i delegati della Federazione dei trasporti. Egli non ha ceduto sul principio della ripresa dal lavoro.

La situazione, per ciò che concerne i viveri, è soddisfacente.

A Londra ed in Provincia gli approvvigionamenti sono quasi normali.

LONDRA, 3. — Lloyd George ha risposto alla delegazione della Federazione dei trasporti che il Governo ritiene impossibile proseguire le trattative finchè il lavoro non sia ripreso.

Inoltre, egli ha detto, i ministri interessati in tale trattative non possono aver modo di discutere mentre sono costretti a consacrare tutte le loro energie alle misure necessarie per l'attività nazionale.

La conferenza fra Lloyd George e la delegazione è durata quasi quattro ore.

*** Thomas annuncia che la Commissione esecutiva dei ferrovieri accetta la proposta del Governo di discutere le questioni rimaste in sospeso e che si reca immediatamente presso il primo ministro. Si ignora se ciò significhi che i ferrovieri accettino di riprendere il lavoro come condizione preliminare della ripresa dei negoziati.

I ferrovieri stanno attualmente conferendo con Lloyd George.

WASHINGTON, 3. — Il Senato ha respinto tutti gli emendamenti meno uno.

Il Senato si è aggiornato; esso esaminerà in seguito l'emendamento rimasto sospeso che domanda che gli Stati Uniti non partecipino alla Commissione per le riparazioni.

PARIGI, 3. — La Camera francese, dopo vivace e interessante discussione, provocata dalla proposta di mozione formulata da Lefevre, intesa a respingere il testo proposto dalla Commissione pel trattato di pace; dopo dichiarazioni di Clémenceau, Viviani e Tardieu, approva il testo della mozione della Commissione così redatto:

« La Camera invita il Governo ad accordarsi con le potenze alleate ed associate per l'esecuzione di tutte le misure che rendano effettivo il disarmo della Germania e dei suoi alleati mediante l'interdizione di alcune fabbricazioni di materiale da guerra e mediante tutte le altre disposizioni ritenute necessarie ».

La Camera approva poi, con 444 voti contro 1, l'aggiunta Renaudel, con una modificazione richiesta da Clémenceau e che dice: « d'accordo col presidente Wilson, il quale deve convocare la conferenza in virtù dell'art 5 del Patto della Società delle nazioni ».

L'insieme della mozione viene poi approvato all'unanimità con 503 voti.

La Camera approva poscia senza discussione all'unanimità, una proposta di mozione presentata da Ayriol, accettata dal Governo e dalla Commissione, e così concepita:

« La Camera, confidando nello spirito di giustizia delle potenze alleate ed associate, invita il Governo a proseguire con esse i negoziati finanziari allo scopo di ottenere:

1° che sui versamenti della Germania si debba avere un diritto di precedenza fino al completo rifacimento e riparazione dei danni arrecati alle regioni invase o devastate;

2° che la solidarietà nata durante la guerra sia continuata dall'azione comune sul terreno finanziario, tanto per assicurare l'esecuzione da parte della Germania dei suoi obblighi, quanto per la riparazione dei danni arrecati nelle regioni invase o devastate;

3° che intervenga un accordo fra le potenze alleate ed associate per una equa sistemazione degli oneri di guerra ».

La seduta è indi tolta.

PARIGI, 3. — Il deputato Chaumet ha presentato alla Camera una mozione che invita il Governo a proporre a tutte le Nazioni la creazione di un organismo giuridico indipendente permanente che abbia la missione di garantire l'indipendenza dei popoli, la sovranità delle Nazioni, l'esecuzione dei trattati e che disponga a tale scopo di una forza internazionale dovendosi assicurare il disarmo di tutti gli Stati.

PRAGA, 3. — Il ministro degli esteri Benes ha fatto all'Assemblea nazionale una esposizione della politica estera del governo, rilevando il completo accordo e la perfetta amicizia con le potenze dell'Intesa ed esprimendo il desiderio di vedere stabilite strette relazioni cogli Stati vicini, ciò che faciliterebbe la creazione nell'Europa centrale di un sistema basato sopra una salda intesa fra i ceko-slovacchi, gli jugoslavi, i romeni e i polacchi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.